

ESENTE



CASSAZIONE net
11320/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CURZIO - Presidente -

Dott. DANIELA BLASUITO - Consigliere -

Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere -

Dott. FABRIZIA GARRI - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere -

Oggetto

ALTRE IPOTESI
RAPPORTO
PRIVATO

Ud. 25/03/2014 - CC

R.G.N. 14196/2013

Rep. *non 1320*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14196-2013 proposto da:

DL X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio
dell'avvocato PAGANO ELVIRA, rappresentato e difeso
dall'avvocato GABRIELLA APICELLA giusta procura in atti;
Compresso al G.P. 8(x)/2012
- ricorrente -

contro

LG COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE;

- intimata -

avverso l'ordinanza n. R.G. 950/2012 del TRIBUNALE di PAOLA,
depositata il 24/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.



Fatto e diritto

Il Tribunale di Paola, sezione lavoro, ha declinato la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Palmi, sezione lavoro, nella controversia promossa da LD nei confronti della RG Costruzioni s.r.l. e tesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità, nullità, inefficacia del licenziamento intimatogli verbalmente con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro.

Il Tribunale evidenziava che il contratto era stato stipulato a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria.

Che la sede aziendale non era ricompresa nel circondario del tribunale adito e che nel comune di Sanginetto, dove si trovava il cantiere delle strade interessate dai lavori, non era ravvisabile una dipendenza della società mancando un nucleo, pur modesto, di beni organizzati.

Avverso l'ordinanza con la quale è stata declinata la competenza territoriale ha proposto ricorso per regolamento di competenza, notificato il 28 maggio 2013, LD.

Il procuratore generale ha depositato la sua requisitoria concludendo per l'accoglimento del ricorso.

Tanto premesso il ricorso è fondato.

Premesso che ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente in ordine alle controversie di lavoro, per dipendenza dell'azienda deve intendersi, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., una struttura organizzativa di ordine economico funzionale dislocata in luogo diverso dalla sede dell'azienda e caratterizzata dall'esplicazione di un potere decisionale e di controllo conforme alle esigenze specifiche dell'attività ad essa facente capo (Cass. nn. 7078 del 1987 e n. 3705 del 1982), deve altresì osservarsi che nell'individuazione di tale dipendenza si può fare riferimento anche ad una elementare terminazione dell'impresa costituita da un minimo di beni aziendali



necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa (cfr. in termini Cass. n. 13547 del 2003) e che può essere ravvisata anche, e più specificatamente, in un cantiere stradale ove, come nella specie, risulti che ad esso erano addetti i lavoratori, che vi erano beni destinati a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali (cfr. Cass. n. 1066 del 1992).

Tanto premesso ritiene la Corte che, nel caso in esame, il Tribunale di Paola non ha fatto corretta applicazione dei su enunciati principi laddove ha escluso che non sussistesse una dipendenza dell'azienda nel cantiere dislocato per le strade interessate dalla realizzazione della rete di metanizzazione oggetto dei lavori ai quali era addetto il lavoratore oggi ricorrente.

Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Paola.

Quanto alle spese della presente fase processuale questa saranno liquidate unitamente a quelle del giudizio di merito.

PQM

LA CORTE

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Paola.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma il 25 marzo 2014

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 22 MAG. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO